



COMUNE DI MILITELLO ROSMARINO (Provincia di Messina)

REGOLAMENTO PER I PASSI CARRABILI

Articolo 1

Contenuto del Regolamento

Il presente Regolamento disciplina il rilascio dell'autorizzazione comunale per il "passo carrabile", ad integrazione della normativa vigente in materia edilizia e urbanistica e del codice della strada D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni, e del relativo regolamento di esecuzione DPR 16/12/1992 n.495 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare esso disciplina la "Concessione di Uso" dell'area pubblica di fronte al passo carrabile, l'autorizzazione dei lavori occorrenti per l'interruzione degli eventuali marciapiedi od altri occorrenti esclusivamente per facilitare l'accesso alle proprietà laterali, nonché gli iter amministrativi che la pratica deve seguire.

Articolo 2

Definizione di passo carrabile

Per passo carrabile s'intende l'insieme delle opere e dei manufatti atti a collegare un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. E' inoltre passo carrabile anche l'accesso a raso, senza opere, che collega un'area privata laterale, idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli, ad un'area aperta all'uso pubblico. Sono passi carrabili gli accessi ad aree destinate all'esposizione, vendita, manutenzione dei veicoli.

Articolo 3

Indicazione dei passi carrabili

La presenza del passo carrabile viene evidenziata attraverso apposito segnale indicante divieto di sosta, conforme a quanto stabilito dall'art. 120, comma 1, lettera "e", del Regolamento di Attuazione del Codice della Strada. Esso, in particolare, dovrà contenere l'iscrizione "Comune di Militello Rosmarino, la dicitura "passo carrabile", oltre agli estremi dell'Autorizzazione. La mancata indicazione dell'Ente e degli estremi dell'Autorizzazione comporta l'inefficacia del divieto.

Il Comune di Militello Rosmarino fornirà il segnale, previo pagamento della somma dovuta a rimborso spese da determinarsi con apposito atto deliberativo di G.C., o darà indicazioni affinché il titolare dell'Autorizzazione possa reperirlo per conto proprio con le necessarie caratteristiche.

L'installazione e la manutenzione del segnale, in modo da garantire sempre la leggibilità degli elementi di individuazione dell'Autorizzazione (numero e data), sono a cura e a spese del soggetto titolare dell'Autorizzazione.

L'inosservanza dell'obbligo di apposizione del predetto cartello di autorizzazione o l'apposizione di un cartello diverso da quello previsto sarà sanzionata ai sensi dell'art.22 del codice della strada D.L. 285/92 e s.m.i.

Articolo 4

Disciplina realizzazione del passo carrabile

Non possono essere realizzati passi carrabili in corrispondenza di aree riservate alle fermate del trasporto pubblico collettivo di linea o attraversamenti pedonali.

Al fine di favorire la rapida immissione di veicoli nella proprietà laterale ed eliminare la fermata in attesa sulla sede stradale dei veicoli in uscita o in ingresso dei passi carrabili, i cancelli sono adeguatamente arretrati rispetto alla linea di delimitazione della sede stradale. In fase di istruttoria si determinerà, in funzione del caso in questione, la dimensione del suddetto arretramento.

Non sono consentiti nuovi passi carrabili, oppure la trasformazione di quelli esistenti o la variazione d'uso degli stessi, quando possa derivarne pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione, in particolare in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del Nuovo Codice della Strada approvato con D. Lgs. 285/92 e s.m.i..

Possono essere aperti passi carrabili provvisori, sulle strade urbane, per situazioni di carattere temporaneo (es. cantieri).

I passi carrabili provvisori rispettano le norme previste per quelli definitivi, nel caso ciò non sia possibile, in sede di concessione degli stessi vengono stabilite prescrizioni a tutela della sicurezza, in particolare prevedendo idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dalle intersezioni.

Il segnale indicativo del passo carrabile provvisorio (art. 120 del D.P.R. 495/92 e successive modifiche e integrazioni) ha le stesse caratteristiche del cartello di passo carrabile, integrato da una scritta aggiuntiva riportante gli estremi e la data di scadenza del titolo di autorizzazione.

Articolo 5

Dimensioni dei passi carrabili

I passi carrabili hanno una larghezza minima di 3,00 metri. Tale misura minima di larghezza è eccezionalmente ridotta fino a 1,80 metri, nel caso di obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della fruibilità della proprietà privata, adeguatamente documentate.

Articolo 6

Presentazione della domanda

La domanda in bollo diretta a conseguire l'autorizzazione in questione deve essere indirizzata al Sindaco del comune di Militello Rosmarino.

L'istruttoria è di competenza dell'Ufficio Tecnico. Il Corpo di Polizia Municipale provvede a rilasciare il parere in merito al rispetto della normativa del codice della strada.

La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione tecnica, in duplice copia:

- Planimetria catastale in scala 1:2000 della zona;
- Planimetria in scala 1:100 circoscritta alla zona interessata, dalla quale risulti evidenziata l'ubicazione precisa del passo carraio, la larghezza esatta in metri lineari dell'accesso, la distanza dalla più prossima intersezione stradale, la situazione attuale e la situazione di progetto;
- Documentazione fotografica;
- Gli estremi del provvedimento autorizzativo edilizio dell'immobile al quale si accede attraverso il passo carrabile. Nel caso di edifici realizzati prima del 1970 il richiedente non in possesso di elaborati grafici di progetto, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dalla quale si rilevi che l'edificio su cui è realizzato il passo carraio non sia abusivo;
- Copia della ricevuta di versamento di € 50,00 effettuato alla Tesoreria Comunale con la causale "Diritti di istruttoria e sopralluogo per nuovo passo carrabile".

Inoltre, dovrà essere allegata una seconda marca da bollo da apporre sull'autorizzazione.

Articolo 7

Canone

Il rilascio dell'Autorizzazione del passo carrabile è subordinato al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il cui importo viene annualmente fissato con apposito atto deliberativo assunto con i poteri della G.M.. Attualmente il canone è quello fissato con la delibera del Consiglio Comunale n.23 del 26.03.1996.

Il mancato pagamento del canone annuo entro i termini comporta la revoca della concessione del passo carrabile.

Articolo 8

Autorizzazione a titolo gratuito

Nessun passo carrabile potrà essere utilizzato a titolo gratuito, eccezion fatta per gli uffici della pubblica Amministrazione, gli uffici giudiziari, le sedi delle forze dell'ordine, le associazioni di volontariato ed i portatori di handicap, dichiarati tali ai sensi della L.104/92, e titolari della patente di guida in corso di validità. Tali soggetti dovranno, comunque, produrre istanza di autorizzazione a titolo gratuito.

Articolo 9

Formalità del provvedimento di autorizzazione

Il provvedimento di autorizzazione deve indicare le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico e amministrativo nonché la durata, che comunque non potrà eccedere gli anni 29 (Art.27 del CdS).

L'Autorizzazione potrà essere revocata o modificata per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza che l'Amministrazione comunale sia tenuta a corrispondere alcuno indennizzo.

L'Autorizzazione è rilasciata fatti salvi e impregiudicati i diritti dei terzi ed i poteri attribuiti ad altri organi.

Articolo 10

Responsabilità del richiedente il passo carrabile

Il richiedente la concessione di passo carrabile si assume tutte le responsabilità civili e penali per la costruzione, manutenzione e rinuncia del passo carrabile.

Articolo 11

Accessi pedonali

Qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale.

Articolo 12

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente Regolamento, nonché quelle stabilite dal Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione riguardante i passi carrabili, è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 22, commi 11 e 12, del vigente Codice della Strada.

Il procedimento sanzionatorio per le violazioni del presente regolamento è stabilito dalla Legge 24.11.1981, N. 689. La sanzione edittale per le violazioni alle norme contemplate dal presente regolamento è compresa tra un minimo di €. 25,00 ed un massimo di €. 500,00.

Articolo 13

Rimozione dei veicoli

I veicoli in sosta che risultino di intralcio all'utilizzo dei passi carrabili saranno rimossi, trasportati in deposito e riconsegnati con le modalità di cui al codice della strada.

Articolo 14

Norma transitoria

Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, i proprietari od i conduttori di locali o di aree già servite da "passi carrabili" potranno regolarizzare gli stessi, senza incorrere nelle sanzioni previste, mediante presentazione della relativa istanza, corredata della idonea documentazione prevista dal presente regolamento, nonché copia dei versamenti indicati negli articoli precedenti.

Articolo 15

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore decorsi trenta giorni dalla pubblicazione